

## **SENTENZA n. 7/2023**

Tribunale Federale, in data 30 marzo 2023, composto da:

**Avv. Marco Leoni**  
**Avv. Daniela Corengia**  
**Avv. Antonio Cippone**

**Presidente**  
**Componente (in video collegamento)**  
**Componente**

si è riunito in Roma presso la sede nazionale di V.le Tiziano 70, per discutere del procedimento avviato con citazione a giudizio su richiesta del Procuratore Federale FGI, nei confronti della tecnica **Sig.ra Stefania FOGLIATA** in ordine alla violazione dell'art. 2 del Regolamento di Giustizia e Disciplina, in relazione all'art. 7 del Codice Etico FGI e 2 del Codice Comportamento Sportivo del CONI, per il seguente addebito: "----- *OMISSIS* -----" nonché nei confronti della **società Accademia di Ginnastica Ritmica NEMESI** in ordine alla violazione dell'art. 2 del Regolamento di Giustizia e Disciplina, in relazione all'art. 7 del Codice Etico FGI e 2 del Codice Comportamento Sportivo del CONI, per il seguente addebito: "*Per aver consentito e comunque non impedito che la Tecnica della "Accademia di ginnastica ritmica Nemesi" FOGLIATA Stefania compisse le seguenti azioni: ----- OMISSIS -----.*"

Il Tribunale federale esaminati i fatti di causa decide come segue.

- lette le accuse mosse all'incolpata dal Tribunale Penale di Brescia, come risultanti dall'ordinanza applicativa di misura interdittiva del 18.01.2023;
- sentite le conclusioni del Procuratore federale il quale - alla luce della scarsa documentazione trasmessa dalla suddetta Autorità giudiziaria per ragioni di segretezza ed opportunità, nonostante la più ampia richiesta avanzata dalla Procura Generale dello Sport - ha concluso con la richiesta dell'irrogazione della sospensione per un anno della tecnica e di mesi otto per la società;
- valutata la difesa dell'incolpata che ha riferito che la misura cautelare interdittiva disposta dal Tribunale Penale di Brescia risulta ancora vigente e che, per ragioni di strategia processuale, non avendo avuto ancora accesso al fascicolo penale, non ha potuto articolare una compiuta difesa, riservandosi di farlo all'esito della conclusione delle indagini penali;
- considerate le dichiarazioni rilasciate in udienza dall'incolpata la quale, pur respingendo le accuse di maltrattamenti di qualsiasi genere in danno di minori, ha ammesso di aver alcune volte interloquito in maniera brusca ed inopportuna con i genitori delle atlete, seppur mai in presenza di quest'ultime;

### **PQM**

- **letti gli atti di causa;**
- **sentite le conclusioni formulate dalla Procura federale e della difesa dell'incolpata;**
- **irroga alla tecnica Stefania Fogliata la sanzione della sospensione per anni uno;**
- **irroga, altresì, alla società Accademia di Ginnastica Ritmica NEMESI, a titolo di responsabilità oggettiva, la sanzione della sospensione per mesi otto.**

*Il Tribunale Federale*

PALAZZO DELLE FEDERAZIONI SPORTIVE  
VIALE TIZIANO N° 70 - TEL . 06.87975088  
00196 ROMA

**Si manda alla Segreteria per le conseguenti comunicazioni.**

**f.to Avv. Marco Leoni**  
**f.to Avv. Daniela Corengia**  
**f.to Avv. Antonio Cippone**

**Presidente**  
**Componente**  
**Componente**